



IMPOSTE DIRETTE (IRPEF) – SOSTITUTI D’IMPOSTA

- Art. 1 - Dichiarazione dei redditi precompilata
- Art. 2 - Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta
- Art. 3 - Trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti
- Art. 4 - Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata
- Art. 5 - Limiti ai poteri di controllo
- Art. 6 - Visto di conformità
- Art. 7 - Modifica compensi
- Art. 8 - Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all’Irpef
- Art. 9 - Disposizioni di attuazione e finali
- Art. 10 - Spese di vitto e alloggio dei professionisti
- Art. 11 - Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare
- Art. 12 - Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici

SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI

- Art. 13 - Esecuzione per i rimborsi
- Art. 14 - Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale
- Art. 15 - Compensazione dei rimborsi da assistenza

SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ

- Art. 16 - Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione
- Art. 17 - Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone
- Art. 18 - Società in perdita sistematica

SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- Art. 19 - Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato

- Art. 20 - Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento
- Art. 21 - Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi *black list*
- Art. 22 - Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
- Art. 23 - Semplificazione degli elenchi *Intrastat* servizi
- Art. 24 - Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri
- Art. 25 - Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi *Intrastat*

ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI

- Art. 26 - Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate
- Art. 27 - Ritenute su agenti – comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi
- Art. 28 - Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI

- Art. 29 - Detrazione forfetaria, per prestazioni di sponsorizzazione
- Art. 30 - Spese di rappresentanza – adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina sui redditi
- Art. 31 - Rettifica IVA crediti non riscossi
- Art. 32 - Regime fiscale dei beni sequestrati
- Art. 33 - Allineamento definizione prima casa IVA – Registro
- Art. 34 - Disposizioni per la cooperazione nell’attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica
- Art. 35 - Requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei centri autorizzati
- Art. 36 - Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’appello
- Art. 37 - Disposizione finanziaria

art. 1

Dichiarazione precompilata

Entro il 15 aprile 2015¹ l’Agenzia delle Entrate per i titolari di **reddito di lavoro dipendente ed assimilato**, renderà disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata relativa ai redditi prodotti nel periodo d’imposta precedente.

Il contribuente potrà accettare o modificare la dichiarazione precompilata, fermo restando la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le ordinarie modalità.

Il modello precompilato sarà messo a disposizione del contribuente **esclusivamente attraverso i servizi telematici** dell’Agenzia delle Entrate, cioè “*Fisconline*”. Anche i CAF, i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili potranno prelevare i modelli precompilati dei propri clienti dal sito delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le **modalità tecniche** per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.

[torna su](#)

art. 2

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate in via telematica i CUD dei propri sostituiti entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme. In caso di omesso/tardivo/errato invio si applicherà la **sanzione di euro 100** per ogni certificazione, salvo che la stessa non venga ritrasmessa corretta entro 5 giorni dalla scadenza.

Giova precisare che sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ad individuare l’**entrata in vigore** e le **modalità applicative** del nuovo adempimento.

[torna su](#)

art. 3

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti

I sostituti d’imposta e gli altri soggetti terzi che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari dovranno trasmettere entro il **28 febbraio** di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate una **comunicazione** contenente i dati degli interessi passivi per i mutui, dei premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, si applica la **sanzione di euro 100**.

Giova precisare che le comunicazioni su evidenziate **non partiranno** in via sperimentale **dal 2015**, ma solo dal periodo d’imposta che sarà individuato da uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Gli ospedali, i medici e le farmacie dovranno, invece, inviare i dati delle spese mediche, detraibili o deducibili (quindi farmaci, visite e *tickets*), sostenute dai contribuenti a partire dall’anno 2015 attraverso il sistema “tessera sanitaria”.

[torna su](#)

¹ unica scadenza certa cioè non serve il provvedimento attuativo.

art. 4

Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata

È stata unificata al **7 luglio** la data entro la quale i modelli 730 relativi al periodo d'imposta precedente dovranno essere presentati da parte dei contribuenti al proprio sostituto d'imposta (che presta assistenza fiscale) ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato. In alternativa a questi canali, il contribuente potrà **inviare telematicamente** alle Entrate il modello 730 precompilato (con o senza modifiche) direttamente. Anche il modello **730/3** dovrà essere inviato all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta/CAF/professionisti abilitati entro il 7 luglio di ciascun anno.

Rimarrà invariata al **15 gennaio** di ogni anno, invece, la scadenza per i sostituti d'imposta per comunicare ai propri sostituti di *voler prestare assistenza fiscale*.

Ancora una volta sarà un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate a stabilire definitivamente il **periodo d'imposta** a partire dal quale saranno operative le suddette modifiche.

[torna su](#)

art. 5

Limiti ai poteri di controllo

Non sarà più possibile esercitare il potere del **controllo formale** sugli oneri deducibili o detraibili, forniti all'Amministrazione finanziaria da soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.), quando le dichiarazioni dei redditi precompilate sono presentate **senza modifiche** direttamente all'Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Per le dichiarazioni presentate con o senza modifiche, ad un CAF o ad un professionista abilitato, l'Agenzia delle Entrate effettuerà un controllo formale nei confronti del CAF o del professionista.

In entrambi i casi resta fermo il **controllo della sussistenza delle condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni ed alle agevolazioni.

Alla luce delle suddette novità la scelta del contribuente non sarà indifferente: accettare o modificare in proprio la dichiarazione piuttosto che demandare a un intermediario la presentazione del 730 produrrà infatti conseguenze diverse, sia sul versante dei controlli che su quello sanzionatorio.

[torna su](#)

art. 6

Visto di conformità

Per tutti i modelli 730 trasmessi (precompilati o meno, con modifiche o meno rispetto al dato fornito dalle Entrate), i CAF o i professionisti abilitati dovranno continuare ad effettuare l'attività di verifica di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione e ad apporvi, eventualmente, il cd. **visto di conformità**, anche su quei dati messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata.

Per tutti i modelli 730, precompilati o meno, chi effettuerà un visto di conformità infedele non sarà più soggetto alla **sanzione** in misura fissa (da 258 € a 2.582 €) bensì tale soggetto dovrà pagare una somma pari all'**importo dell'imposta**, oltre sanzioni ed interessi, che sarebbe stata chiesta al contribuente in caso di controlli automatici dell'Agenzia delle Entrate², sempre che il visto infedele non derivi da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Se il CAF od il professionista abilitato trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa, si paga la sola sanzione ridotta. Le eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente ai CAF od ai professionisti abilitati.

Fino alla fine del 2014 continueranno a essere in vigore le vecchie regole: le **nuove disposizioni** saranno in vigore a partire dal **1° gennaio 2015**.

[torna su](#)

² Art. 36-bis DPR n. 600/1973.

art. 7

Modifica compensi

È prevista una modifica dei **compensi** per l'attività di assistenza fiscale di CAF e professionisti abilitati, sulla base delle diverse responsabilità previste relative alla predisposizione ed all'invio del modello 730.

Entro il **30 novembre** prossimo il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà pronunciarsi in merito con apposito decreto.

[torna su](#)

art. 8

Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef

Al fine di rendere più semplice e veloce la pubblicazione dei dati relativi alle addizionali regionali e provinciali, è fatto obbligo alle Regioni ed alle province autonome di pubblicare le variazioni di tali dati sul sito dipartimento delle Finanze. Sarà unica la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini delle addizionali regionali e comunali. L'acconto dell'addizionale comunale, invece, dovrà essere versato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente. Sono inoltre previste modalità uniformi di comunicazione telematica dei dati delle delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni.

[torna su](#)

art. 9

Disposizioni di attuazione e finali

Rinvio a successivi provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle Entrate per individuare i termini e le modalità applicative delle novità normative previste dagli articoli da 1 a 8 del presente decreto.

[torna su](#)

art. 10

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

Con decorrenza dal periodo d'imposta 2015, il novellato secondo periodo del comma 5 dell'art. 54 TUIR (rubricato "Determinazione del reddito di lavoro autonomo"), prevede che le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente non saranno addebitate dal professionista e non si potranno più considerare come spesa deducibile dal reddito di lavoro autonomo.

Pertanto, il professionista non dovrà più indicarle nella parcella né assoggettarle ad imposta.

[torna su](#)

art. 11

Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare

Vengono introdotte talune semplificazioni concernenti la dichiarazione di successione. Tra le principali novità si segnala l'**esonero** dalla presentazione:

di una **dichiarazione** di successione **integrativa** nel caso in cui vi sia un mutamento delle devoluzioni ereditarie dovute all'erogazione di rimborsi fiscali nei confronti del defunto. della **dichiarazione di successione** in caso di attivo ereditario di valore non superiore a 100.000 euro devoluto al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto. Giova precisare che l'esonero è escluso qualora nell'asse ereditario rientrino immobili o diritto reali su di essi.

Inoltre, sarà prevista una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per alcuni dei documenti che fino ad oggi dovevano essere allegati in copia autentica alla dichiarazione di successione.

[.torna su](#)

art. 12

Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici

Gli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici che si protraevano per più periodi d’imposta e che beneficiavano della detrazione Irpef dovevano essere comunicati entro il 31 marzo di ogni anno, fino alla conclusione. Tale **obbligo di comunicazione** è stato **abrogato**.

[torna su](#)

SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI

art. 13

Esecuzione per i rimborsi

L’art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 in materia di esecuzione rimborsi IVA è stato riscritto. Di seguito si richiamano le modifiche di maggior rilievo:
ampliamento dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento: da 5.000 euro a **15.000 euro**;
per le richieste di rimborso superiori a 15.000 euro presentate dai **contribuenti “non a rischio”** non è più necessaria la prestazione della garanzia ma è sufficiente che la dichiarazione IVA o l’istanza di rimborso da cui emerge il credito IVA rechi il visto di conformità. Peraltro, alla dichiarazione o all’istanza va allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza di talune condizioni, es. il valore del patrimonio netto o degli immobili rispetto all’ultimo periodo d’imposta non è diminuito di oltre il 40%. In assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i rimborsi sono comunque eseguiti previa prestazione di idonea garanzia;
il nuovo comma 4 individua i requisiti per consentire l’individuazione dei c.d. **contribuenti “a rischio”** che rendono necessaria la prestazione della garanzia per ottenere i rimborsi.

[torna su](#)

art. 14

Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale

All’articolo 78, comma 33, della legge n. 413/1991, concernente l’esecuzione dei rimborsi da parte dell’agente della riscossione, la lettera a) è stata sostituita: per i **rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015**, la nuova disposizione prevede che questi siano effettuati entro 60 giorni dalla richiesta dei contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo ovvero entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ufficio competente e contestualmente al rimborso debbano essere erogati anche gli interessi maturati.

[torna su](#)

art. 15

Compensazione dei rimborsi da assistenza

A partire dal **2015**, le somme rimborsate ai percipienti/sostituiti – sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi (modello 730) e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati - sono **compensate** dai sostituti di imposta **esclusivamente in F24³**, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso.

³ mediante le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le **eccedenze** di **versamento** di ritenute e di imposte sostitutive sono scomutate dai successivi versamenti esclusivamente in F24.

Le somme di cui sopra **non concorrono** al limite di compensazione annuale di 700.000 euro.

[torna su](#)

SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ

art. 16

Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione

A decorrere dal periodo d'imposta 2015, l'esercizio dell'opzione riguardante:

- (i) l'ingresso nel regime della trasparenza fiscale (art. 115 TUIR);
 - (ii) l'ingresso nel regime del consolidato fiscale (art. 119 TUIR);
 - (iii) l'ingresso nel regime della cd. "tonnage tax" (art. 155 TUIR);
 - (iv) la scelta del regime di determinazione della base imponibile Irap per le imprese Irpef in contabilità ordinaria direttamente dal bilancio (art. 5-bis D.lgs. n. 446/1997);
- non avverrà più attraverso modelli separati. L'**opzione** dovrà essere **esercitata all'interno della dichiarazione** presentata nel periodo a partire dal quale essa esplica effetto.

[torna su](#)

art. 17

Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone

Anche le società di persone, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, seguiranno le regole previste per le società di capitali, ossia in caso di operazioni straordinarie potranno utilizzare i modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare nel quale si chiude l'esercizio sociale.

Inoltre, il versamento Irap in caso di operazioni straordinarie dovrà essere effettuato non più entro il 16 giugno ma entro il 16 del mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

[torna su](#)

art. 18

Società in perdita sistematica

Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società saranno considerate non operative qualora dovessero dichiarare perdite fiscali per cinque periodi d'imposta consecutivi (ovvero quattro più uno con reddito inferiore rispetto al reddito minimo) e non più dopo tre periodi d'imposta come previsto in precedenza. Giova precisare che la società si considererà non operativa a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta.

Pertanto, in caso di entrata in vigore del decreto nel 2014, il quinquennio di sorveglianza sarà quindi il 2009-2013.

[torna su](#)

art. 19

Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato

E' stato abrogato l'obbligo per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa in Italia di **indicare nella dichiarazione dei redditi** l'indirizzo della stabile organizzazione e del rappresentante per i rapporti tributari. La comunicazione delle suddette informazioni avverrà tramite i modelli istituzionali.

[torna su](#)

art. 20

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento

Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015 è previsto il **ribaltamento dell'obbligo informativo** dal soggetto che "subisce" l'agevolazione a colui che ne beneficia. In altre parole, dall'anno prossimo saranno gli esportatori abituali a dover informare preventivamente il fisco dell'intenzione di effettuare acquisti in sospensione d'imposta. Il nuovo assetto normativo prevede che l'acquirente esportatore abituale dovrà:

trasmettere la dichiarazione di intento telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
consegnare la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Il cedente o il prestatore che riceve la lettera d'intento, prima di emettere la fattura in regime di non imponibilità, **dovrà verificare telematicamente** che l'esportatore abituale abbia inviato correttamente all'Agenzia delle Entrate la lettera d'intenti. E' punito con la **sanzione dal 100% al 200% dell'imposta** il cedente o il prestatore che effettui l'operazione senza applicazione di imposta, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione dell'Agenzia delle Entrate. Dal tenore letterale si desume che la disposizione in commento si applica con riferimento alle lettere di intento che esplicano efficacia a partire dal 2015. Stante la rilevanza dell'adempimento per talune realtà aziendali si auspica quanto prima un intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria anche sulle concrete modalità operative della nuova disposizione.

Giova rammentare che il cedente o prestatore dovrà poi riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

[torna su](#)

art. 21

Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list

A decorrere dall'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi *black list* dovranno essere **comunicate annualmente** – in luogo alla cadenza mensile/trimestrale - per via telematica all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione dovrà essere effettuata per le cessioni di beni e prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore a euro 10.000 (in precedenza il limite era riferito alla singola operazione di importo superiore a euro 500).

Occorre segnalare che a seguito delle due novità introdotte dal decreto rimangono alcuni punti di dubbia interpretazione. Il primo riguarda la **decorrenza**: da una interpretazione letterale della disposizione la nuova periodicità si dovrebbe applicare dal 2014, ciò significa che i contribuenti dovrebbero presentare una comunicazione riepilogativa per tutto il 2014 nonostante abbiano già trasmesso i modelli con cadenza mensile/trimestrale. Si auspica che l'Agenzia possa considerare le 12 comunicazioni relative al 2014

“sostitutive” della comunicazione annuale al fine di evitare la duplicazione della comunicazione riguardo alle informazioni già trasmesse nei primi 10 mesi dell’anno. L’altro aspetto meritevole di un tempestivo chiarimento riguarda il **calcolo della soglia dei 10.000 euro**: non è chiaro se il limite si riferisca al totale di tutte le operazioni intercorse nell’anno o alle operazioni poste in essere con ciascuna controparte durante il corso dell’anno. La finalità di semplificazione del provvedimento farebbe propendere per quest’ultima interpretazione che risulterebbe anche coerente con il dato letterale della norma.

Resta, peraltro, ancora da chiarire quale sia il **termine di presentazione** della comunicazione annuale; sempre in un’ottica di semplificazione si auspica che il termine coincida con il termine di presentazione dello *spesometro*.

Alla luce delle incertezze su evidenziate che interessano la novità in esame, si attende un intervento dell’Agenzia delle Entrate che dipani ogni dubbio sulle corrette modalità operative della nuova comunicazione annuale *Black List*.

[torna su](#)

art. 22

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

È prevista l’**inclusione immediata nell’archivio VIES** (ossia l’archivio delle partite IVA abilitate ad operare in ambito UE) per i soggetti che intendono operare in ambito intracomunitario. Infatti, in precedenza prima di poter operare era prevista un’attesa di trenta giorni per consentire i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia è prevista un’esclusione immediata in caso di cessazione dell’attività nonché in caso di mancata presentazione di elenchi *Intrastat* per quattro trimestri consecutivi.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’inclusione delle partite IVA nelle banche dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla medesima banca dati.

[torna su](#)

art. 23

Semplificazione degli elenchi Intrastat servizi

Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Dogane è prevista una semplificazione⁴ degli elenchi *Intrastat* relativi ai **servizi resi e/o ricevuti** con controparti comunitarie. Nello specifico, l’art. 23 del presente decreto prevede che i nuovi modelli, per le sole prestazioni di servizi rese e ricevute, dovrebbero contemplare esclusivamente:

- (i) la partita IVA delle controparti;
- (ii) il valore totale delle operazioni;
- (iii) il codice della prestazione;
- (iv) il paese di pagamento.

[torna su](#)

art. 24

Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri

Entro il 31 maggio di ciascun anno - come per le imprese assicuratrici nazionali - gli operatori esteri (imprese con sede in un Paese UE/SEE) attivi in Italia in regime di libera prestazione di servizi in Italia sono tenuti a presentare una **denuncia annuale**, in luogo alla precedente denuncia con cadenza mensile, dei premi assicurativi incassati nell’anno solare precedente.

[torna su](#)

⁴ Tuttavia, il decreto legislativo sulle semplificazioni non ha centrato l’ulteriore obiettivo dell’eliminazione *tout court* degli *Intrastat* sui servizi ricevuti. L’unico obbligo comunicativo imposto dalla normativa comunitaria concerne i servizi effettuati e non anche quelli ricevuti.

art. 25

Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat

La disposizione interviene sotto un duplice profilo: circoscrive l'ambito soggettivo dei casi di irrogazione delle sanzioni per l'erronea **compilazione** della parte **statistica** degli *Intrastat*; viene ridimensionato il carico sanzionatorio.

Nello specifico, a differenza del precedente regime, che non prevedeva esclusioni di sorta, per effetto delle nuove disposizioni la sanzione è circoscritta ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento scambi di beni per un ammontare superiore a **750 mila euro**, secondo quanto indicato, da ultimo, nel DPR 19 luglio 2013, contenente l'elenco delle rilevazioni statistiche, per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione.

Le sanzioni previste per i soggetti per i quali la mancata indicazione di dati statistici negli elenchi *Intrastat* si configura quale una violazione dell'obbligo di risposta si applicano soltanto una volta per ogni *Intrastat* a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate.

[torna su](#)

ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI

art. 26

Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate

All'articolo 104 comma 4 del TUIR era prevista l'emanazione di apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante il quale venivano determinate le quote di ammortamento relative alla costruzione ed all'esercizio di opere pubbliche. Tale obbligo è stato abrogato e, conseguentemente, la deduzione delle quote di ammortamento finanziario differenziate dovranno essere calcolate sull'investimento complessivo realizzato.

[torna su](#)

art. 27

Ritenute su agenti – comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi

La ritenuta da applicare alle commissioni degli agenti di cui all'art. 25-*bis* del d.P.R. n. 600/1973 è applicabile in misura ridotta (sul 20% delle provvigioni) qualora questi si avvalgano in via continuativa di dipendenti o terzi. A tal fine devono **rilasciare** al committente **apposita dichiarazione**. L'articolo in commento sostituisce il comma 7 dell'art. 25-*bis* summenzionato prevedendo la validità della dichiarazione rilasciata al committente fino a revoca o fin tanto che non vengano meno i requisiti. Tale dichiarazione può anche essere inviata **tramite PEC**.

[torna su](#)

art. 28

Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

La presente disposizione contiene due rilevanti innovazioni in materia tributaria concernenti due tematiche differenti.

- (i) l'**abrogazione** integrale della **responsabilità in solido** prevista dai commi da 28 a 28-*ter* dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006. In base a queste disposizioni, l'appaltatore rispondeva in solido, salvo previa verifica documentale, con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore

all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Il committente, invece, poteva provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli avvenuti versamenti delle imposte erano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e subappaltatori. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente era punita con una sanzione da 5.000 a 200.000 euro. Giova rammentare che con l'art. 50 del D.L. 69/2013 era stata già abrogata la responsabilità solidale in relazione alla sola IVA, mentre il decreto semplificazioni mette la parola fine alla **solidarietà tributaria** sui contratti di appalto, escludendola anche per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Resta la responsabilità in solido del committente per retribuzioni, TFR e contributi dovuti da appaltatore e subappaltatore; in caso di pagamento il committente è, altresì, tenuto ad adempiere agli obblighi del sostituto di imposta.

- (ii) La cancellazione della società dal Registro Imprese (ex art. 2495 c.c.) è efficace nei confronti del fisco soltanto trascorsi 5 anni da tale richiesta. Conseguentemente, i **liquidatori**, per evitare **responsabilità personali**, devono provare di aver rispettato il grado di privilegio erariale sui crediti tributari.

[torna su](#)

SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI

art. 29

Detrazione forfetaria, per prestazioni di sponsorizzazione

Nel regime IVA relativo agli spettacoli, di cui all'art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, è eliminata la detrazione forfetaria pari ad un decimo relativa alle sponsorizzazioni, pertanto, rimane il **50% di detrazione** previsto in via generale ed anche per la pubblicità.

[torna su](#)

art. 30

Spese di rappresentanza – adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina sui redditi

In ragione delle modifiche apportate agli articoli 2, 3 e 19-*bis* del DPR 633/1972 dal presente decreto, l'**IVA** sull'acquisto degli **omaggi** non prodotti o commercializzati dall'impresa può essere detratta se il loro costo unitario è inferiore a **50 euro**. Come per le imposte sui redditi ai fini della deduzione, anche per l'IVA, ai fini della detrazione, è stato aumentato da 25,82 euro a 50 euro il limite previsto per i beni distribuiti gratuitamente.

[torna su](#)

art. 31

Rettifica IVA crediti non riscossi

La norma consente al fornitore di **recuperare l'iva** originariamente versata all'Erario al momento dell'effettuazione della fornitura, emettendo una **nota di variazione** qualora l'imponibile si riduca a seguito della stipula di accordi di ristrutturazione dei debiti⁵ o di un piano di rientro⁶, sempreché l'operazione risulti non pagata in tutto o in parte.

[torna su](#)

⁵ ai sensi dell'art. 182-*bis* della legge fallimentare.

⁶ ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d, della legge fallimentare.

art. 32

Regime fiscale dei beni sequestrati

Risultano oggetto di sospensione esclusivamente le imposte che:

- gravano sugli immobili oggetto di sequestro;
- gravano sugli atti ed i contratti relativi agli immobili quando non è chiara la destinazione dello stesso;
- sarebbero dovute dall'indagato in relazione agli immobili oggetto di misura cautelare.

[torna su](#)

art. 33

Allineamento definizione prima casa IVA – Registro

Viene previsto anche per l'IVA il **criterio catastale** come riferimento per individuare le abitazioni non meritevoli delle **agevolazioni prima casa**. La disposizione stabilisce che non possono beneficiare dell'agevolazione i fabbricati che siano oggetto di atti imponibili a IVA e che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Identica norma già vigente dal 1° gennaio 2014 per gli atti di acquisto soggetti a imposta proporzionale di registro.

[torna su](#)

art. 34

Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica

L'attuazione dei procedimenti sanzionatori in caso di mancata allegazione dell'APE (Attestazione di Prestazione Energetica) ai contratti di compravendita o di locazione si sposta dall'Agenzia delle Entrate al Ministero dello Sviluppo Economico.

[torna su](#)

art. 35

Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei centri autorizzati

Sono fissate nuove regole per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ed i requisiti che devono possedere le società richiedenti ed i centri di assistenza fiscale. È disposto che per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata annualmente all'Amministrazione finanziaria una relazione tecnica dalla quale emerge la formula organizzativa assunta, il tipo di rapporti di lavoro impiegati, la formazione del personale ed i sistemi di controllo interno per garantire la correttezza dell'attività svolta.

[torna su](#)

art. 36

Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello

Intervenendo sull'art. 53, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, è soppresso l'obbligo di depositare una copia dell'appello presso la Commissione Tributaria Regionale quando si propone Appello incidentale ovvero le controdeduzioni all'Appello.

[torna su](#)

art. 37

Disposizione finanziaria

Viene previsto anche per l'IVA il **criterio catastale** come riferimento per individuare le abitazioni non meritevoli delle **agevolazioni prima casa**. La disposizione stabilisce che non possono beneficiare dell'agevolazione i fabbricati che siano oggetto di atti imponibili a IVA e che appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Identica norma già vigente dal 1° gennaio 2014 per gli atti di acquisto soggetti a imposta proporzionale di registro.

[torna su](#)

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie